

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 15/05/2025 n. 649

Settore IV

4.4 - Area Governo del Territorio

4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ARTT. 167 E 181 DEL D. LGS. N. 42/2004 E SS.MM.II - ACCERTAMENTO COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA PER L'INTERVENTO: "SANATORIA CON COMPLETAMENTO DELLE OPERE PER RISISTEMAZIONE DEL PROFILO ORIGINARIO DELLA SCARPATA IN DIFFORMITA' ALLA CILA 487/2018 E CILA 149/2019" IN FRAZIONE S.G.BATTISTA S.N.C., COMUNE DI ARCEVIA - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la nota prot. n. 3376 del 08/04/2025, pervenuta in data 08/04/2025 e registrata al ns. prot. al n. 13786 del 09/04/2025 con la quale il Comune di ARCEVIA convoca la conferenza di servizi decisoria ex art. 14, L. 241/90, in forma semplificata e modalità asincrona, per la trattazione della SCIA con atti presupposti presentata dal Sig. MICCI FRANCO e relativa all'intervento "SANATORIA CON COMPLETAMENTO DELLE OPERE PER RISISTEMAZIONE DEL PROFILO ORIGINARIO DELLA SCARPATA IN DIFFORMITA' ALLA CILA 487/2018 E CILA 149/2019" in FRAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA S.N.C. ad ARCEVIA;

DATO ATTO che, di norma, sulla regolarità della domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'Art. 167 commi 4 e 5 e dell'Art. 181, commi 1-ter e 1-quater, del D.Lgs. n. 42/2004, l'autorità competente si pronuncia entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta;

PRESO ATTO, tuttavia, di quanto previsto dal D.L. n. 76/2020, art. 13 - *Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi*, ove si prevede, che le amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale in sede di conferenza di servizi decisoria, rilascino le determinazioni di competenza entro un termine di quarantacinque giorni;
RICHIAMATO il D.L. N. 25/2025 ART. 10 C.4 che estende fino al 31 dicembre 2026, quanto previsto dal sopra citato articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in ordine alla conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 17377 del 30/04/2025, redatta dal Responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, dalla quale risulta quanto segue:

“Che l'intervento ricade in una zona vincolata ai sensi degli art. 136, com.1, lett. d), del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*” - D.M. 31.07.1985 “*Gola della Rossa*” (c.d. Galassino) e nel Parco Regionale della Gola della Rossa Frasassi, istituito con Legge Regionale n. 57 del 2 settembre 1997.

Tale procedimento riguarda la regolarizzazione urbanistica di opere già eseguite in un terreno ubicato nel Comune di Arcevia, situato a ridosso dell'edificio principale in Via Frazione San Giovanni Battista n. 147, identificato al Foglio 94 - Mappale 429.

Come riconosciuto dal Comune di Arcevia nella certificazione prot. 1919 del 27/02/2024, l'area in questione ricade in zona identificata nel P.R.G. come “B2 – di completamento del tessuto urbano”. L'intervento in oggetto prevede la sanatoria con completamento delle opere necessarie alla risistemazione del profilo originario della scarpata in difformità alla CILA n. 487/2018 e n. 149/2019 con modifiche di progetto.

Richiamata la precedente autorizzazione rilasciata da questa Provincia con Determinazione Dirigenziale n. 801 del 04/07/2024, con cui era stata accertata, ai sensi dell'Art. 167 commi 4 e 5 e dell'181, commi 1-ter e 1-quater, del D.Lgs. n. 42/2004, la compatibilità paesaggistica relativamente ad opere eseguite in difformità alla Cila n. 487/2018 e n. 149/2019 e, contestualmente, espresso parere negativo alla proposta

progettuale relativa alle opere di completamento finalizzate alla realizzazione di un muro fiorito di contenimento terra, da posizionare a monte di quello esistente oggetto di sanatoria, in conformità al parere negativo espresso dalla Soprintendenza ABAP-AN-PU con nota prot. n. 8054 del 27/06/2024, in quanto avrebbe apportato “delle importanti manomissioni del paesaggio alterando sia la morfologia originaria sia le caratteristiche vegetazionali del luogo”.

Il presente intervento in sanatoria riguarda, in particolare, i lavori di completamento dell'opere di sistemazione del profilo originario della scarpata in conformità al parere, rilasciato nel corso della precedente procedura sopra ricordata, dalla Soprintendenza ABAP-AN-PU con nota prot. n. 8054 del 27/06/2024.

Il progetto prevede quindi il ripristino originario della scarpata con riporti di materiale misto detritico compattato con angoli di 29° gradi sul versante a monte e sul lato destro, mentre per quanto riguarda il lato sinistro si prevede sempre un riporto di materiale misto detritico con consolidamento verticale del versante (così come calcolato dall'ingegnere strutturista).

Nel dettaglio le difformità riscontrate riguardano il modellamento del terreno e delle scarpate (...).

Le opere previste per il completamento dell'opera sono:

- riporto di materiale detritico compattato per risistemazione delle scarpate;*
- riporto di materiale vegetale superficiale per inerbimento;*
- inerbimento della scarpata.*

Il tutto come meglio evidenziato negli elaborati grafici prodotti a supporto dell'istanza.

Considerato che:

- tali lavori sono configurabili come quelli previsti dal comma 4, lettera c) art. 167 del D.L.gs. n. 42/2004;*
- l'intervento è, inoltre, riconducibile alla tipologia di lavoro di cui alla voce B18 dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;*
- lo stesso si è reso necessario per migliorare la stabilità del versante permettendo di raggiungere adeguati standard di sicurezza per la fruizione dell'area circostante e risulterà mitigato attraverso l'inerbimento delle scarpate oggetto di intervento.*

Per quanto sopra esposto, fermo restando la competenza del Comune in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, si ritiene che i lavori di "SANATORIA CON COMPLETAMENTO DELLE OPERE PER RISISTEMAZIONE DEL PROFILO ORIGINARIO DELLA SCARPATA IN DIFFORMITA' ALLA CILA 487/2018 E CILA 149/2019", identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 94 part. 429, siano compatibili con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico, e pertanto si propone l'espressione di un parere favorevole all'accertamento della compatibilità paesaggistica."

DATO ATTO che con nota prot. n. 17377 del 30/04/2025 la scrivente Area ha provveduto a trasmettere alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino la relazione tecnica illustrativa di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di ARCEVIA, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 6322 del 07/05/2025, pervenuta in data 07/05/2025 e registrata al ns. prot. n. 18152 del 07/05/2025;

PRESO ATTO che il parere della Soprintendenza di cui all'art. 146 comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. ha natura obbligatoria e vincolante;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta relazione istruttoria, ai soli fini degli artt. 167 e 181 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., di accertare la compatibilità paesaggistica per le opere di che trattasi, eseguite dal Sig. MICCI FRANCO nel Comune di ARCEVIA - FRAZIONE S.G.BATTISTA s.n.c.;

VISTI E RICHIAMATI:

- l'Art. 146 "Autorizzazione paesaggistica", l'Art. 167 "Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria" e l'Art. 181 "Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa" del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa"

della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)” e le ss.mm.ii.;

- il Decreto del Presidente n. 153 del 15/10/2019 relativo al processo di riassetto e di individuazione delle Aree di Posizione Organizzativa, in cui si prevede l’Area denominata “Governo del Territorio”;

- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all’Arch. Sergio Bugatti, l’incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente;

- la determinazione dirigenziale n. 743 del 21/06/2024 con la quale è stato rinnovato, a decorrere dal 01 luglio 2024 e fino al 30 giugno 2025, l’attuale incarico al Dott. Arch. Massimo Orciani di titolarità di Elevata Qualificazione e di delega di funzioni dell’Area “Governo del Territorio” del Settore IV;

ATTESO che il responsabile del procedimento è, a norma dell’art. 5 della legge 241/1990, l’Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell’Area “Governo del Territorio” del Settore IV della Provincia di Ancona;

DATO ATTO che ai fini dell’adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

DETERMINA

- I. Di accertare, ai sensi dell’Art. 167 commi 4 e 5 e dell’181, commi 1-ter e 1-quater, del D.Lgs. n. 42/2004, la compatibilità paesaggistica dell’intervento “SANATORIA CON COMPLETAMENTO DELLE OPERE PER RISISTEMAZIONE DEL PROFILO ORIGINARIO DELLA SCARPATA IN DIFFORMITA' ALLA CILA 487/2018 E CILA 149/2019”, eseguite dal Sig. MICCI FRANCO nel Comune di ARCEVIA - FRAZIONE

S.G. BATTISTA S.N.C., secondo l'istanza trasmessa dal Comune di ARCEVIA con nota prot. n. 3376 del 08/04/2025, pervenuta in data 08/04/2025 e registrata al ns. prot. n. 13786 del 09/04/2025, nel rispetto dei contenuti del parere espresso dalla Provincia di Ancona, trascritto nelle premesse e che qui s'intende integralmente riportato in quanto parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, e del parere espresso dalla Soprintendenza ABAP-AN-PU con nota prot. n. 6322 del 07/05/2025, pervenuta in data 07/05/2025 e registrata al ns. prot. n. 18152 del 07/05/2025 che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

- II. Di invitare il Comune di ARCEVIA, quale Amministrazione competente, a comunicare alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino la stima completa dell'ammontare dell'indennità sanzionatoria, ai sensi del comma 5 dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
- III. Di invitare il Comune stesso, quale Ente delegato ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 33/1998, ad applicare la sanzione prevista dall'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004.
- IV. Di dare atto che il Comune di ARCEVIA, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del DPR n. 380/2001, è tenuto alla vigilanza dell'osservanza della presente dichiarazione di compatibilità paesaggistica e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- V. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado”.*
- VI. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU,

all'Ente ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DELLA GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI, al Comune di ARCEVIA ed al richiedente.

- VII.** Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L.
- VIII.** Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- IX.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- X.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 15/05/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ARCH. BUGATTI SERGIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ORCIANI MASSIMO

REDATTORE: CARDARELLI LUCIA

Classificazione 11.04.03

Fascicolo 2024/1155.1